

## L'ESTINZIONE DEL REATO MEDIANTE RIPARAZIONE \*

Gian Paolo Demuro

**Criminalia**  
Annuario di scienze penalistiche

in disCrimen dal 12.11.2018

SOMMARIO 1. Premessa. — 2. La riparazione come pena. — 3. La riparazione come sanzione mista civile-penale. — 4. Un primo commento critico: i problematici limiti della riparazione in campo penale, anche dal punto di vista costituzionale. — 5. La riparazione nella pena. — 6. La riparazione senza giudizio. — 7. La riparazione come causa di estinzione del reato.

### 1. Premessa

Iniziamo anticipando concisamente ciò che dirò.

La riparazione del danno ha seguito nel sistema penale una parabola incerta, tra spinte, deviazioni e arresti. Pensata nella prospettiva della tutela della vittima – dimenticata o trascurata nel sistema penale – essa trova le sue espressioni più forti nella "riparazione come pena", imponendo però un non semplice ripensamento delle finalità della pena, e nella "riparazione senza pena", ponendo in discussione così il ruolo stesso del diritto penale. Con le formule della "riparazione come sanzione mista civile-penale" e della "riparazione nella pena" si ottiene una conciliazione tra opposte esigenze ma con meccanismi operativi di non facile realizzabilità. La "riparazione senza giudizio" rappresenta invece un paradigma alternativo, con necessità di adattamento nel diritto penale sostanziale e processuale. Il sistema penale italiano ha dimostrato finora di non essere in grado di accogliere tali postulati e ha preferito ripiegare nel più generico ambito delle cause di estinzione del reato, con una soluzione, la "riparazione estintiva", con chiara finalità deflattiva.

Prima di arrivare alla riparazione estintiva, analizziamo il difficile rapporto della riparazione del danno col diritto penale.

La riparazione del danno, nel suo rapporto con la pena e con lo stesso diritto penale, può proporsi *come pena, senza pena (o addirittura senza diritto penale), nella pena e con la pena*. Già questo dimostra come la riparazione del danno sia in

---

\* È il testo della relazione tenuta al Convegno dell'AIPDP, dal titolo *Il diritto penale tra recenti modifiche e progetti di riforma*, svoltosi a Torino, nei giorni 9 e 10 novembre 2018.

diritto penale un concetto relazionale, che non si autogiustifica ma ha sempre bisogno di un accompagnamento.

## 2. La riparazione come pena

L'ingresso a pieno titolo del risarcimento del danno tra le sanzioni penali è la posizione più discussa perché prevede il superamento di diversi postulati della teoria della pena e in fondo del ruolo stesso del diritto penale. Un tale ingresso metterebbe a rischio la separazione tra diritto penale e diritto civile, messa a punto soprattutto da Binding, ma al di là di questa "invasione di campo" sono proprio le caratteristiche del risarcimento del danno che, confrontate con quelle della pena, appaiono lontanissime e quasi l'esatto contrario: la pena deve essere subita dal colpevole, il risarcimento può essere effettuato (o comunque può contribuirvi) da un estraneo; la pena non viene eseguita a favore di un privato, come invece il risarcimento; la pena infligge una ferita, il risarcimento ne deve sanare un'altra; inoltre la pena è proporzionata al grado di colpevolezza dell'agente, grado invece indifferente ai fini del risarcimento. Al di là di studi e progetti alternativi, è rimasta senza impatto sul piano normativo.

## 3. La riparazione come sanzione mista civile-penale

Una posizione più cauta e realista, che non tocca la distinzione tra diritto penale e diritto civile e non aggiunge nuove finalità alla pena, è quella di Claus Roxin.

Nelle premesse l'impostazione di Roxin è comunque simile a quella di chi propone il risarcimento come pena: la differenza sta invece nella soluzione tecnica. L'idea è cioè quella di una *sanzione autonoma nella quale convivano elementi civili e penalistici*: l'aspetto civilistico consisterebbe nella funzione di compensazione del danno; il profilo penalistico si manifesterebbe nel dare rilievo anche a sforzi riparativi seriamente intrapresi, nell'accettare per determinate tipologie di reati a tutela di beni universali o collettivi anche il lavoro prestato a favore della comunità, e magari nel consentire, quando vi sia impossibilità di pagare, un lavoro socialmente utile e retribuito il cui ricavato sia destinato alla vittima. Sul piano procedimentale – lo riconosce lo stesso Roxin – il percorso di questa nuova sanzione mista non sarebbe peraltro agevole. Non dissimili (almeno nei presupposti) sono le impostazioni della no-

stra dottrina che propongono sul piano operativo una serie di proposte, che vanno dall'ampliamento delle ipotesi di mediazione all'introduzione di forme di *probation* giudiziali a contenuto risarcitorio-riparativo, come poi effettivamente avvenuto con il recente art. 168-*bis* c.p. (sull'esempio della giustizia minorile).

#### **4. Un primo commento critico: i problematici limiti della riparazione in campo penale, anche dal punto di vista costituzionale**

Nonostante le misure risarcitorie e riparatorie possano in concreto presentare momenti afflittivo-repressivi anche più intensi di una sanzione penale, così come essere vissuti dall'autore come occasione di sofferenza e di espiazione, è stato sempre opponibile un argomento di fondo, derivante dall'essenza stessa del risarcimento, alla sua configurazione come pena, o come partecipe della pena. Non risulta infatti mai superato l'argomento solito (ma solido) del limite stesso del risarcimento: espresso o tacito che sia, dichiarato o solo pensato dalla legge, tale limite è sempre e comunque il «quanto perduto o non guadagnato», ancora cioè il *quantum mihi abest* e il *quantum lucrari potui* del celebre frammento pauliano. Tutto ruota attorno alla vittima: nella misura del danno non rientrano l'autore, la sua soggettività, la sua personalità, la sua colpevolezza. Dunque una pena che non tenga in considerazione il reo appare una contraddizione in termini.

La conclusione è che il rimedio si rivela peggio del male, dato che una commistione tra diritto civile e diritto penale non solo contraddice l'evoluzione storica degli ordinamenti moderni, ma rischia anche di provocare pericolose confusioni, e ciò varrebbe sia che il risarcimento sia previsto in via esclusiva che alternativa. Proprio perché in uno Stato democratico «*punire è operazione triste ma nobile*», giacché necessaria per salvaguardare la civile convivenza, la via preferibile – e anticipo già una conclusione – è agire sul piano del principio di *ultima ratio*, e dunque riservare la scelta penale ai casi di stretta residualità, che siano cioè di speciale evidenza dal punto di vista della condotta o dell'evento dannoso. Mi vengono in mente le incredibilmente numerose ipotesi di truffe e diffamazioni *on line*: ci sarebbe da discutere, lo so, ma se vogliamo depenalizzare con qualche effetto lo dobbiamo fare anche dove ci indicano i numeri (è inutile che depenalizziamo l'appropriazione del tesoro: quanti tesori saranno stati mai ritrovati?).

## 5. La riparazione nella pena

Un recente studio tenta di conciliare l'idea di giustizia riparativa – «la novità politico-criminale più importante degli ultimi lustri» – con alcuni dei limiti appena accennati, in particolare con quello della predeterminazione legale.

La forma tecnica di questa ingegnosa impostazione si realizza in due fasi. La prima è data dalla creazione di una nuova regola di parte generale: il delitto riparato, un titolo autonomo che si pone a fianco del delitto tentato, con una cornice edittale fortemente ridotta. La seconda fase è data da una riforma delle cornici edittali di parte speciale pensate a partire dal conflitto: la misura non è data dalla (sola) proporzione col fatto lesivo ma dall'esigenza di motivare alla risoluzione del conflitto e per questo si rapporta alla figura del delitto riparato.

La tesi – basata sulla considerazione del bisogno effettivo di pena quando a essa si affianca la riparazione – ha il pregio di tener conto della riparazione già a livello di pena edittale e dunque rispettando il principio di legalità, così come il suo affiancarsi alla pena retributiva consente di continuare a guardare anche al reo e non solo alla vittima (vizio principale della riparazione come pena nelle versioni più rigide); d'altro canto presuppone un intervento normativo impegnativo, sia a livello di parte generale che di parte speciale, pensabile però in una nuova codificazione, con i necessari raccordi con la legislazione complementare.

## 6. La riparazione senza giudizio

Abbiamo volutamente trascurato «l'utopia regressiva» propria dei *movimenti abolizionisti* del diritto penale, che propugnano modelli diversi di società e nelle cui teorizzazioni il risarcimento del danno fa parte di strategie alternative di risoluzione del conflitto, una sorta di «*riparazione senza diritto penale*». Hanno invece fornito un contributo non solo critico le *teorie riduzioniste* del diritto penale, che auspicano appunto un contenimento della sfera giuridico-penale, sulla base dei principi del «*primato della vittima*» e della «*privatizzazione dei conflitti*». Funzionale alla proposta è dunque una strategia di riappropriazione dei conflitti da parte dei privati, attraverso l'uso dello strumento privato-risarcitorio, da intendere non solo nella forma pecuniaria.

Nella prospettiva della riparazione senza giudizio è in grado di svolgere un compito fondamentale la *mediazione penale*. La mediazione esclude il giudizio (lo

*ius dicere*) cercando di risolvere il conflitto attraverso un accordo tra le parti coinvolte, a seguito di un procedimento (informale) al quale partecipano uno o più soggetti terzi e imparziali, definiti appunto 'mediatori': la responsabilità pertanto deriva non da un giudizio esterno ma si costruisce attraverso un percorso e comprende una serie di significati che includono la cura per la vittima del reato, la riparazione del danno e la ricomposizione di equilibri sociali attraverso l'attiva partecipazione delle persone coinvolte nel reato.

L'alternatività del paradigma – con la sua rinuncia al profilo punitivo – imporrebbe però un generale ripensamento della teoria generale del diritto penale, il che spinge pertanto a posizioni più "caute". Una prima via è includere la mediazione tra le forme di "*diversion*", le quali evitano cioè il ricorso al processo "deviando" la gestione del conflitto verso altri strumenti di reazione all'illecito. La posizione più comune è però quella di configurare sì quello riparativo come un autonomo modello di giustizia, però non alternativo al sistema penale attuale ma complementare a esso. Inoltre, come subito vedremo, la scelta normativa di dare ingresso alla mediazione penale è tarata nel nostro sistema sulla gravità dell'illecito, mentre la mediazione, la composizione del conflitto attraverso la giustizia riparativa, per rispondere davvero alla sua essenza, dovrebbe esprimere un'istanza dipendente dalla natura del contrasto e dunque valevole per tutti i reati, il che non è realisticamente possibile.

## **7. La riparazione come causa di estinzione del reato**

### *Il suo avvento*

Lo strumento scelto dal nostro Legislatore per dare ingresso nel sistema penale alle istanze risarcitorie è la c.d. *riparazione estintiva*. In un ambito particolarmente ampio ("casi di procedibilità a querela soggetta a remissione") si attribuisce al giudice un generale potere di dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato abbia, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La disposizione dell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace rappresenta il precedente di riferimento del recente art. 162-ter del codice penale, la cui proposta è stata elaborata dalla Commissione Fiorella. Rispetto alla precedente causa estintiva nel procedimento di competenza del giudice di pace, la modifica più rilevante è la mancata considerazione – accanto a quella sull'idoneità

delle attività risarcitorie e riparatorie – delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione. Si tratta di una esclusione consapevole e voluta, giacché la Commissione afferma che «subordinare l'estinzione del reato alla congruità ed all'effettività delle attività risarcitorie e riparatorie in realtà non vanifica gli interessi tutelati dalla norma penale ma, al contrario, ne riafferma e rafforza il valore, promuovendone la reintegrazione». In altre parole un risarcimento congruo ed effettivo è in grado *di per se* di conseguire sia la finalità retributiva che quella preventiva.

La Commissione Fiorella aveva anche identificato un ideale settore applicativo della causa di estinzione: per i reati contro il patrimonio, proprio per la natura patrimoniale degli interessi offesi, si era prevista l'operatività del nuovo art. 162-*ter* anche per i delitti procedibili d'ufficio, con l'eccezione di quelli caratterizzati da violenza; la previsione (art. 649-*bis*) non è stata però confermata nel successivo provvedimento legislativo che ha introdotto la nuova causa estintiva.

Confermati i postulati di fondo della proposta della Commissione Fiorella, la disposizione approvata favorisce ancor di più la possibilità di estinzione.

### *I suoi problemi*

Ai primi commentatori è apparsa subito chiara l'assenza di discrezionalità del giudice rispetto al riconoscimento della causa estintiva. In tal senso decisivo viene infatti ritenuto l'utilizzo dell'indicativo «*il giudice dichiara*». Questa sorta di automatismo porta a ritenere che la prevista audizione delle parti e della persona offesa rappresenti un mero adempimento volto ad accertare semplicemente che l'imputato abbia effettivamente riparato il danno: all'esito di tale accertamento consegue immancabilmente la dichiarazione di estinzione del reato. Più cautamente da parte di altri si dà maggiore spessore al ruolo della vittima, assegnandogli in questa fase la possibilità di rappresentare al P.M. e al Giudice gli aspetti che potrebbero ostare al riconoscimento della natura riparatoria della condotta dell'autore successiva alla consumazione del reato, senza peraltro un vero e proprio potere di veto. La possibile applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., come di altre cause estintive subordinate a restituzioni o risarcimento, si indirizza conseguentemente verso i delitti procedibili d'ufficio o per i quali non è ammessa remissione di querela.

Questo primo quadro riassuntivo applicativo già contribuisce a chiarire contenuti e finalità dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. Innanzitutto la limitazione ai casi di procedibilità a querela soggetta a remissione significa un preciso indirizzo verso delitti a tutela di beni giuridici dei quali il soggetto disponga

nel suo esclusivo interesse. Senonché, proprio per beni siffatti, di così stretta inerente al titolare, a lui è preclusa la possibilità di intervenire effettivamente, con poteri propri, nel procedimento estintivo, vista l'automaticità del riconoscimento da parte del giudice. Insomma all'esito finale non si arriva mediante un progetto partecipato, con un rapporto tra le parti: dunque nessuna finalità di mediazione e di conciliazione, o meglio una presunzione almeno della seconda da parte del giudice. Tale presunzione si trascina poi sulle finalità sia di retribuzione che di prevenzione: infatti rispetto alla disposizione dell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 manca la valutazione circa l'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Si tratta di un taglio di non poco conto: proprio la "idoneità" consentiva al giudice di pace di valutare la congruità della riparazione rispetto alla gravità e al disvalore complessivo dell'illecito, tenendo conto cioè «del contesto nel quale si inseriscono le condotte criminose, del grado di colpa, del significato di concreto ravvedimento, dell'offerta effettiva, dell'efficacia preventiva e dell'attività riparatoria posta in essere». La nuova disposizione lascia invece incerto a cosa debba riferirsi l'integralità della riparazione. Se riferito a ciò che varrebbe dal punto di vista civilistico, si graverebbe il giudice penale dell'onere di quantificare interamente il danno civile; inoltre, mancherebbe la previsione di una preclusione per la vittima, integralmente risarcita, ad agire nell'eventuale giudizio civile; infine, prevedendo una riparazione omnicomprensiva di tutti i danni (compreso il lucro cessante e il mancato guadagno) si correrebbe il concreto pericolo di aver creato un istituto premiale per il solo imputato benestante. Ecco perché è forse bene condividere la propensione per una riparazione c.d. penalistica, che tenga conto – nonostante l'assenza di espressa previsione – delle esigenze di prevenzione e riprovazione nel reato. Se poi guardiamo alla pratica, il *quantum* è spesso determinato dalla convenienza: per esempio un nesso causale debole rafforza l'imputato e abbassa l'offerta risarcitoria e viceversa. Dovrebbe comunque rimanere alla persona offesa, per un ristoro totale dal punto di vista civilistico, la possibilità di agire in quella sede, strada peraltro tecnicamente non semplice per il mancato coordinamento dell'art. 162-ter c.p. con gli artt. 651-bis e 645 c.p.p.

Esclusa dunque una conciliazione per il mezzo della mediazione, si staglia netta la finalità deflattiva (nella relazione di accompagnamento è posto l'accento sul recupero di tempi ragionevoli del processo penale, nel rispetto del giusto processo, ma senza determinare la dispersione di alcuna garanzia), il cui conseguimento è giudicato peraltro – dai primi osservatori pratici – tutt'altro che certo (e infatti così

sembra davvero). Il Legislatore avrebbe potuto far derivare dalla sua scelta della tipologia di beni coinvolti, quelli protetti nell'esclusivo interesse del titolare, un allargamento della cerchia a tutti in genere i delitti posti a protezione di siffatti beni, indipendentemente dalla procedibilità, a querela o d'ufficio; e in effetti questa era stata la originaria previsione della Commissione Fiorella, con la proposta di un nuovo art. 649-*bis* che estendeva l'estinzione del reato alle fattispecie patrimoniali senza annessa violenza. Si è scelta invece la strada della procedibilità a querela (remissibile) accompagnandola (nello stesso testo di legge) con una delega al Governo a modificare, entro un anno, il regime di procedibilità di alcuni delitti contro la persona e di alcuni delitti contro il patrimonio, delega realizzata col D.Lgs. 36 del 2018.

Lo spirito deflattivo dell'istituto è poi confermato dal possibile riconoscimento dell'avvenuto risarcimento anche in seguito a offerta reale (ai sensi degli artt. 1208 ss. c.c.) formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, sempre che il giudice ritenga congrua la somma offerta a tale titolo. Come per la remissibilità della querela, anche qui appare chiaro l'intento del Legislatore di ritenere prioritaria l'estinzione del reato in seguito al risarcimento rispetto alle eventuali resistenze della vittima.

Deriva da tutto ciò un istituto certamente non volto al raggiungimento di un accordo tra le parti, al ristabilimento di un rapporto e di un equilibrio tra esse, alla mediazione, e nella cui operatività la conciliazione è un effetto solo eventuale, o meglio potrebbe risultare alla fine senza però che questo ne sia lo scopo. Come dimostra anche il carattere non vincolante degli effetti dell'audizione delle parti, ciò che conta è la "riparazione in sé", non la "condotta riparatoria" e il suo intersecarsi con la vittima. La finalità – vi anticipo già, non raggiunta – è prettamente di alleggerimento del carico penale, in compagnia di altri provvedimenti di questi anni, come l'introduzione nel sistema della giustizia ordinaria della sospensione del processo con messa alla prova (prima previsto solo nel processo minorile) e la previsione nella stessa legge di deleghe al Governo di decriminalizzazione e depenalizzazione (poi attuate con i decreti legislativi 7 e 8 del 2016, con la creazione anche di nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, che si aggiungono alle restituzioni e al risarcimento del danno), e soprattutto con l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.

### *Già una correzione*

La norma si basa su una serie di passaggi (talora presuntivi quanto agli effetti preventivi, retributivi e risocializzanti) tutt'altro che scontati. E infatti le prime ap-

plicazioni paiono già segnalare problemi ed esigenze di correttivi.

Esemplare è quanto accaduto in tema di atti persecutori, nei confronti della quale fattispecie già erano emersi timori applicativi sia nell'opinione pubblica che nel dibattito politico.

La causa estintiva della riparazione del danno è stata applicata a favore di un soggetto che era stato denunciato per "atti persecutori" (art. 612-*bis*) per aver inseguito in auto una ragazza «ovunque lei si recasse» (come si legge negli atti giudiziari), attendendola sia a casa sua che a casa del fidanzato. La vicenda si era conclusa con il rinvio a giudizio dello *stalker*. Nel corso dell'udienza del rito abbreviato l'imputato ha offerto, appunto, 1.500 euro come risarcimento del danno, cifra rifiutata dalla parte lesa. Il g.u.p. tuttavia ha deciso in maniera contraria alla volontà della vittima, imponendole – ai sensi della seconda parte del primo comma dell'art. 162-*ter* – di accettare la cifra offerta come risarcimento, valutandola "congrua" e disponendo il deposito della somma su un libretto di deposito intestato alla donna. Ha dunque dichiarato l'estinzione del reato per l'esito positivo della condotta riparatoria (comma 3 dell'art. 162-*ter*).

La soluzione inevitabile, anche se drastica, è stata escludere da questo istituto lo *stalking*: soluzione alla quale infine si è arrivati (in occasione della conversione in legge, 4 dicembre 2017 n. 172, del d.l. 16 ottobre 2017 n. 148 collegato alla manovra di bilancio 2018) aggiungendo un ultimo comma dell'art. 162-*ter* per il quale ora «*Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'art. 612-bis*». Un esito condivisibile, che apre al contempo la strada ad altre esclusioni (se non direttamente in via legislativa, da parte comunque della giurisprudenza costituzionale in virtù del principio di ragionevolezza) e fa perdere all'ipotesi l'originario carattere di generalità.

### *Una proposta*

Emergono così le debolezze di una disposizione alla quale non si può chiedere più di quello che è in grado – per come è stata volutamente strutturata – di dare. Quello dell'art. 162-*ter* c.p. è un istituto che si inserisce coerentemente in un sistema che ha per protagonista l'imputato e non certo la vittima. A ciò si aggiunge l'affidamento, mal riposto, che la riparazione di per sé sviluppi i profili preventivo, retributivo e conciliativo: in fondo ciò che conta è la finalità ciecamente deflattiva. Ma proprio ciò che davvero conta per questa disposizione non si è avverato: l'esito applicativo è assai modesto, come in fondo è accaduto con tutti gli istituti deflattivi (e ciò dovrebbe indurre a chiederci perché...). E questo anche se trattandosi di norma di favore avrebbe effetto retroattivo: eppure davvero poco.

Per rendere la disposizione almeno coerente con i profili accennati sarebbe (stato) necessario: a) prevedere come condizione per l'estinzione – così come nell'art. 35 del D.Lgs. 274/2000 – l'idoneità in concreto della riparazione a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato; b) assegnare al parere della vittima un carattere vincolante, o almeno – per allargarne l'ambito applicativo di fronte a rifiuti ingiustificati – valutare un percorso comune e partecipato, che non sia solo formale, per arrivare alla riparazione (e magari alla conciliazione); c) riconoscere una qualche rilevanza allo sforzo riparativo seriamente intrapreso; d) staccare l'offerta reale dal meccanismo civilistico degli artt. 1208 ss. (peccato l'aggiunta altrimenti l'avremmo considerato elemento descrittivo e non normativo): il deposito in banca costa e rende spesso non conveniente la riparazione stessa; meglio sarebbe l'offerta *banco iudicis*, con possibilità di intervento del p.m.; e) per conseguire, anche e comunque, l'obiettivo deflattivo, si potrebbe ampliare l'ambito delle fattispecie coinvolte: non ci si è resi infatti conto, al momento dell'introduzione della disposizione, che non si innovava alcunché visto che si è sempre fatto così; la remissione di querela si è cioè sempre accompagnata al risarcimento. La vera novità sarebbe stata l'allargamento ai reati non remissibili o a quelli di ufficio, come previsto nell'elaborato della Commissione Fiorella, magari andando al di là di quelli contro il patrimonio e considerando la dimensione privatistica dell'interesse coinvolto (es. che senso ha la prevalente dimensione pubblicistica nel disturbo del riposo delle persone?) e magari tenendo in conto anche i casi di concorso formale di reati con connotazione risultante comunque fortemente privatistica (una truffa col raggirio della sostituzione di persona, perseguibile d'ufficio).

Le altre proposte, in particolare quella del delitto riparato, la più corretta, richiedono un riassetto complessivo del sistema penale, auspicabile sotto tanti profili ma non vicino. La sede della misura in esame, quella della punibilità, ben si presta, per la sua idea-guida di valutazione dell'opportunità di applicare la pena all'autore di un fatto antiggiuridico e colpevole: una riparazione del danno corredata dei complementi accennati certamente porterà all'esclusione della punibilità, e dunque del reato (soprattutto considerando essa come quarto elemento della sistematica del reato). Una mediazione dunque tra i principi di sussidiarietà, di eguaglianza, le finalità della pena e la tutela della vittima: d'altronde nessun principio vive da solo nel sistema penale. Con le correzioni accennate, sarebbe una soluzione coerente, ma non illudiamoci che la coerenza porti sempre al successo applicativo.